

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

(Vendita di beni e servizio di Progettazione)

CONTRATTO

Art. 1 Il contratto è ritenuto perfezionato quando, al ricevimento di un ordine, la Refrind s.r.l., qui di seguito chiamato "Fornitore", riceverà da parte dell'Acquirente, sempre in forma scritta, l'accettazione definitiva della propria "Conferma d'Ordine" con le condizioni generali di fornitura (Vendita e Progettazione) allegate senza modificazione alcuna. La fornitura comprende solo quanto è esplicitamente specificato nella Conferma d'Ordine. Ogni prestazione in più sarà fatturata a parte ed in aggiunta al prezzo indicato nella "Conferma d'Ordine".

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Art. 2 I pagamenti, salvo diversa espressa pattuizione, dovranno essere effettuati alla Sede amministrativa del Fornitore, che viene considerata ad ogni effetto di legge, luogo di adempimento del contratto.

Art. 3 L'acquirente non avrà il diritto di sospendere o modificare in alcun modo i pagamenti, anche nel caso fosse insorta una contestazione fra le parti per qualsiasi motivo, sia pure in ordine alle garanzie eventualmente prestate dal Fornitore, salvo il disposto dell'art. 1462 c.c. L'Acquirente che sospenda o ritardi i pagamenti sarà considerato ad ogni effetto come inadempiente e decadrà dal diritto di qualsiasi reclamo, azione in rapporto alla merce ricevuta e all'attività di progettazione eventualmente effettuata dal Fornitore. Sulle rate non pagate alla scadenza saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n.231/02 ove applicabili ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") e l'acquirente sarà da considerarsi automaticamente in mora dal momento di ogni singola scadenza non regolarmente adempiuta.

Art. 4 In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate eventualmente convenute, l'acquirente decadrà dalla dilazione di pagamento nei termini concordati, ed il Fornitore avrà il diritto di pretendere immediatamente il saldo di tutto quanto ancora dovuto, salvo che non intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art.7. L'eventuale emissione o rilascio di effetti cambiari non costituiscono novazione e, qualora pattuita, la mancata presentazione degli effetti entro il termine stabilito darà ugualmente luogo alla decadenza del beneficio del termine di pagamento.

Art. 5 Le condizioni di pagamento stabilite all'ordine si intendono per la venditrice accettate, solo perdurando le disposizioni valutarie e creditizie vigenti all'epoca del perfezionamento del contratto.

PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Art. 6 Al presente contratto accede il patto di riservato dominio e pertanto la proprietà dei beni venduti, nessuno escluso, si trasferirà all'acquirente soltanto al pagamento integrale del prezzo. Si richiamano a tal fine tutte le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 7 Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo pattuito darà facoltà al Fornitore di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., inviando comunicazione all'Acquirente con lettera raccomandata a.r.. In tal caso le somme già corrisposte, verranno trattenute dal Fornitore a titolo di risarcimento del danno per mancato utile, e/o deprezzamento, e/o spese di trasporto per la riconsegna, ecc. Se nessuna rata fosse stata corrisposta al momento della risoluzione, l'Acquirente sarà comunque tenuto al pagamento del 30% del valore della fornitura a titolo di penale e di risarcimento, indipendentemente dalla volontà di risolvere il contratto.

Art. 8 L'Acquirente si obbliga di comunicare entro e non oltre tre giorni al Fornitore qualunque procedura dovesse essere iniziata da terzi nei suoi confronti e qualunque azione esecutiva dovesse essere eseguita sulle cose vendute e non ancora integralmente pagate, e quindi ancora di proprietà del Fornitore, così come nel caso di qualsiasi trasformazione o cambiamento di carattere giuridico ed economico dell'Acquirente per cessione, vendita, apporto, fusione, riduzione di capitale, messa in liquidazione, ecc. Qualora la mancata comunicazione dovesse ledere in qualsivoglia modo i diritti della Fornitrice, l'acquirente, oltre al saldo di tutto quanto risulterà ancora dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore, a titolo di penale, un'ulteriore somma pari al 30% del complessivo prezzo stabilito per l'intera fornitura, comprensivo sia del corrispettivo per l'acquisto della macchina sia del corrispettivo per l'eventuale attività di progettazione svolta dal Fornitore. La mancata comunicazione causerà altresì la decadenza del beneficio della dilazione concessa all'acquirente.

CONSEGNA

Art. 9 I termini di consegna si intendono per giorni lavorativi e non impegnativi per il Fornitore, e decorrono dalla data di ricezione dell'accettazione definitiva della conferma d'ordine al Fornitore. Ogni eventuale ritardo non può essere invocato quale causa di risoluzione del contratto di compravendita od a qualunque altro effetto. In nessun caso e per nessun motivo il Fornitore è tenuto a corrispondere indennizzi per eventuali danni diretti od indiretti dovuti a mancata consegna nei termini su indicati.

Art. 10 I termini di consegna stabiliti potranno essere prorogabili per cause di forza maggiore quali scioperi, sinistri, interruzioni di trasporti, divieti doganali, guerre, interruzioni di lavori o dei suoi subfornitori, ritardo per materie prime, mancanza di indicazioni necessarie per l'esecuzione del contratto e in genere, per qualsiasi evento che renda impossibile, anche in senso relativo, la normale esecuzione della commessa.

Art. 11 La consegna si intende avvenuta a tutti gli effetti di legge, nei magazzini del Fornitore, salvo diverse pattuizioni. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se venga spedita franco luogo di destinazione, con o senza imballaggio, e la responsabilità del Fornitore cessa con il fatto della consegna al vettore, anche se quest'ultimo è stato individuato dal Fornitore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 12 In caso di ritardo di oltre 3 mesi dalla consegna prevista imputabile al Fornitore, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto, e gli verrà rimborsato quanto versato con gli interessi legali, senza alcun diritto a risarcimento di danni, al netto del corrispettivo per l'eventuale attività di progettazione effettuata dal Fornitore.

Art. 13 Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il contratto, o di prorogare i termini di consegna per una durata uguale a quella dell'evento che ha causato il ritardo, nel caso venga superato il suddetto termine di tempo. Con la consegna delle macchine oggetto della fornitura, il contratto si intende eseguito.

Art. 14 . In caso di ritardato ritiro della macchina rispetto alla data di approntamento della stessa, comunicato all'Acquirente con lettera contabile, è facoltà del Fornitore richiedere dopo venti giorni il pagamento dell'intero importo stabilito per la vendita nel medesimo e per la sua eventuale progettazione svolta dal Fornitore, e addebitare in seguito le inerenti spese di magazzinaggio, oppure ritenere l'ordine sospeso e destinare ad altri il macchinario approntato, o far decorrere da tale data i nuovi termini di consegna con l'aggiornamento dei prezzi.

Art. 15 Il presente contratto, a facoltà della Fornitrice, si intenderà risolto *ipso jure* nel caso di mancato adempimento da parte dell'acquirente degli obblighi, anche singolarmente, derivanti dall'art. 7 e 8.

Art. 16 Fatto salvo quanto espressamente sancito dal precedente art. 8, qualora prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto ovvero in corso di essa l'Acquirente fosse assoggettato a procedure concorsuali, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, con diritto del Fornitore al pagamento del corrispettivo maturato sino all'apertura della procedura concorsuale.

FORZA MAGGIORE

Art. 17 Ciascuna delle parti non sarà responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni del contratto, qualora tale inadempimento sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della parte che lo subisce. Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un caso di forza maggiore cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di forza maggiore. L'insorgere e la cessazione della causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dalla parte la cui prestazione è resa impossibile. Resta inteso che, nel caso in cui la forza maggiore dovesse durare per oltre 10 (dieci) giorni dal suo insorgere, la parte le cui obbligazioni non sono impedita dalla causa di forza maggiore avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 18 Il Fornitore ha diritto di recedere liberamente dal contratto (quand'anche l'esecuzione di esso sia già iniziata), dandone comunicazione scritta all'Acquirente e rimborsando a quest'ultimo i pagamenti nel frattempo ricevuti per l'importo (al netto delle spese già sostenute dal Fornitore, tributi *et similia*) eccedente le prestazioni eventualmente già rese del Fornitore.

TRASPORTO E IMBALLAGGIO

Art. 19 Quando non esistono o non giungono tempestive istruzioni da parte dell'Acquirente, la spedizione sarà eseguita dal Fornitore nel modo che riterrà più conveniente senza sua responsabilità, neppure nel caso di omessa od incompleta assicurazione che, ove venga stipulata, sarà sempre a carico dell'Acquirente.

Art. 20 Se non diversamente convenuto, tutte le spese di trasporto saranno a carico dell'Acquirente. Dette spese e quelle di imballaggio sono sempre e comunque escluse dal prezzo del macchinario e dal corrispettivo per la sua eventuale progettazione, e saranno quindi fatturate a parte. In mancanza di tempestive istruzioni da parte dell'acquirente, il Fornitore provvederà a suo giudizio ad effettuare o meno gli imballaggi che si intenderanno eseguiti a regola d'arte e senza riserve.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Art. 21 Il collaudo funzionale si intende eseguito presso il Fornitore prima della consegna della macchina all'Acquirente, il quale può chiedere di presenziare dopo aver fatto esplicita richiesta al momento dell'ordinazione. A collaudo avvenuto la macchina si intende accettata.

Art. 22 Il collaudo in opera viene eseguito soltanto se previsto da particolare pattuizione scritta ed a spese, rischio e pericolo dell'Acquirente. In questo caso le spese di collaudo saranno fatturate a consuntivo, ed il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 23 Qualora l'Acquirente richiedesse un intervento tecnico per installare e/o mettere in funzione il macchinario, il prezzo dell'intervento sarà a carico dell'Acquirente, salvo diverse disposizioni. L'Acquirente dovrà mettere a disposizione il personale di supporto (idraulico, elettricista, etc) durante tutto il periodo dell'intervento. Il prezzo dell'intervento del Fornitore è composto dalle ore di mano d'opera, dalle ore e spese di viaggio, vitto ed alloggio del suo personale, secondo il tariffario aziendale. La fatturazione avverrà a consuntivo ed il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

GARANZIA

Art. 24 Il periodo di garanzia si intende in base al D.L. del 06/09/2005, nr 206, a norma dell'art 7 della legge nr 229 del 29/06/2003, e prevede i seguenti modi:

Sezione 24.01 La vendita diretta all'Utilizzatore finale, vede la figura del "Venditore", sia esso Produttore del bene o Rivenditore, che acquisisce lo status di "Dettagliante", e considera un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di consegna.

Sezione 24.02 La vendita da parte del Fornitore al "Rivenditore" (che diventerà "Dettagliante" a sua volta), prevede un periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di consegna.

Art. 25 In ciascuno di questi casi la garanzia decadrà automaticamente nel caso di qualsivoglia manomissione e/o intervento di personale non autorizzato dal Fornitore, nella mancata o cattiva manutenzione da parte dell'Acquirente, nel caso di parti consumate per il normale uso, e dove il guasto fosse stato provocato, e ad esso avesse contribuito il cattivo uso del macchinario con modificazioni o riparazioni apportate dall'Acquirente.

Art. 26 La garanzia è subordinata alla denuncia scritta da parte dell'Acquirente entro i termini di legge, di vizi o difetti riscontrati, ed è limitata alla sostituzione gratuita del pezzo eventualmente inservibile per accertati difetti di materiale o di lavorazione, alle ore di lavoro che detta sostituzione comporta, franco il Fornitore. Restano quindi a carico dell'Acquirente le spese di smontaggio, rimontaggio e spedizione del macchinario presso la sede del Fornitore. Se si riterrà necessario l'intervento del Fornitore durante il periodo di garanzia per manutenzioni o sostituzione di pezzi difettosi presso la sede dell'Acquirente, saranno a carico di quest'ultimo le ore e le spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo il tariffario aziendale preventivamente comunicato dal Fornitore. La fatturazione all'Acquirente avverrà a consuntivo ed il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

MODIFICAZIONI NELLE COSTRUZIONI

Art. 27 Il Fornitore si riserva il diritto, senza essere tenuto ad ogni preventivo avviso, di apportare in qualsiasi momento tutte quelle modifiche ritenute opportune, a scopo di miglioramento od in adempimento ed ottemperanza alle nuove normative applicabili *ratione temporis*. Tutte le descrizioni e i dati tecnici precisati nelle offerte, circolari, preventivi, cataloghi, prospetti, listino prezzi, ecc., hanno carattere di indicazioni approssimative, pertanto non impegnativi se non nelle misure in cui essi siano espressamente ed esplicitamente menzionati nel contratto e/o conferma dell'ordine. Le deroghe o modifiche ai patti sopra descritti valgono solo se fatte per iscritto.

RESPONSABILITA'

Art. 28 È esclusa e rinunciata da parte dell'Acquirente ogni pretesa di risarcimento di danno alle cose e/o persone a carico del Fornitore per qualsiasi titolo, anche se le rotture e i guasti fossero dipendenti da difetti di costruzione o di materiali. È del pari escluso e rinunciato ogni risarcimento per danni alle persone e/o cose in dipendenza dell'esercizio delle macchine e/o degli impianti forniti, compreso quelli derivanti dal temporaneo non uso del macchinario acquistato per tutto il tempo necessario per rimetterlo in efficienza. Sono altresì esclusi i danni causati durante il trasporto. I pezzi sostituiti gratuitamente rimangono di proprietà del Fornitore.

INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Art. 29 Il presente contratto non potrà essere né totalmente né parzialmente ceduto a terzi dall'Acquirente senza il preventivo assenso scritto del Fornitore. Salvo diversa comunicazione scritta, l'assenso del Fornitore all'eventuale cessione a terzi del contratto non comporterà la liberazione dell'originario Acquirente dagli obblighi contrattuali.

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Art. 30 Fatto salvo quanto espressamente sancito dal precedente art. 8, qualora in base a norme di legge si verifichi la successione da parte di un altro soggetto nel contratto, quest'ultimo conserverà piena efficacia secondo le modalità e i termini convenuti, con l'obbligo del successore di rimborsare le spese che si rendessero necessarie per tutte le eventuali variazioni comunque connesse alla modificazione del soggetto contraente.

INTEGRAZIONI E/O VARIAZIONI DEI PATTI CONTRATTUALI

Art. 31 Ogni integrazione e/o variazione dei patti contrattuali e delle presenti condizioni generali di fornitura dovrà essere conclusa e comunque provata solo ed esclusivamente per iscritto.

SPESE CONTRATTUALI

Art. 32 Ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal contratto. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del contratto, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte.

TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 33 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore e l'Acquirente consentono l'inserimento dei reciproci dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e dalla normativa dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla libera circolazione di tali dati, alla tutela dei dati personali ed in particolare al diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Art. 34 Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana che ne disciplina la formazione, l'interpretazione, gli effetti, i diritti e gli obblighi del Fornitore e dell'Acquirente. Per qualsiasi contestazione o controversia che potesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto, è devoluta alla competenza esclusiva territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Bergamo; né tale competenza può essere derogata per ragione alcuna di continenza, accessorietà o connessione di lite.

Letto, confermato e sottoscritto in data, ...

..... L'ACQUIRENTE (Timbro e Firma)

Ai sensi degli artt. 1314 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli artt. 1 (contratto), 2, 3, 4 e 5 (rubricati: condizioni di pagamento), 6, 7 e 8 (rubricati: patto di riservato dominio), 9, 10 e 11 (rubricati: consegna), 12, 13, 14, 15, e 16 (rubricati: risoluzione del contratto), 17 (forza maggiore), 18 (diritto di recesso), 19 e 20 (rubricati: trasporto e imballaggio), 21, 22 e 23 (rubricati: installazione e collaudo), 24, 25 e 26 (rubricati: garanzia), 27 (modificazioni nelle costruzioni), 28 (responsabilità), 29 (incedibilità del contratto), 30 (successione nel contratto), 31 (Integrazioni e/o variazioni dei patti contrattuali), 32 (trattamento dei dati), 33 (spese contrattuali) e 34 (controversie e foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto in data, ...

..... L'ACQUIRENTE (Timbro e Firma)